

sociali prendano le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo restando l'obbligo per gli Stati membri di prendere le misure necessarie per consentire loro di essere in ogni momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché per un contratto o rapporto di lavoro esistente all'entrata in vigore delle disposizioni che essi adottano, il datore di lavoro consegni al lavoratore che ne fa richiesta, entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa, il o i documenti di cui all'articolo 3, eventualmente completati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES